

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2462 del 23/05/2019
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: PESARESI GIUSEPPE SPA - RIMINI. MODIFICA dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di RIMINI, Via Emilia, 190, rilasciata con Provvedimento di ARPAE n. 6893 del 22.12.2017 e s.m., ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Adeguamento dell'attività ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e modifica della autorizzazione allo scarico ex art. 124 D.lgs. 152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2555 del 22/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre MAGGIO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

OGGETTO D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: PESARESI GIUSEPPE SPA - RIMINI. MODIFICA dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di RIMINI, Via Emilia, 190, rilasciata con Provvedimento di ARPAE n. 6893 del 22.12.2017 e s.m., ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Adeguamento dell'attività ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e modifica della autorizzazione allo scarico ex art. 124 D.lgs. 152/2006.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" - Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- in particolare gli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 che prevedono l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione;
- il D.M. 05.02.1998, che nelle more dell'adozione dei decreti suddetti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, individua le disposizioni per il recupero di alcuni rifiuti non pericolosi, tra cui quelli costituiti da conglomerato bituminoso;

- il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (rifiuto codice EER 170302) proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- la Nota Ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 che chiarisce come il suddetto D.M. n. 69 disciplinando i criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto costituito da conglomerato bituminoso (codice EER 170302) abbia determinato la cessazione dell'applicazione del D.M. 05.02.1998 limitatamente alle attività previste al punto 7.6.3 lettere a), b) e c), continuando altresì ad applicarsi i limiti quantitativi previsti all'Allegato 4, le norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998;
- l'art. 124 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.lgs. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;

## **VISTI**

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

**RICHIAMATA** l'AUA, ex D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, rilasciata alla Ditta PESARESI GIUSEPPE SPA - RIMINI con Provvedimento di ARPAE n. 6893 del 22.12.2017, confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP competente con Atto prot. n. 7789 del 11.01.2018 e così come modificata con Provvedimento n. 4411 del 31.08.2018, relativamente all'impianto sito nel Comune di RIMINI, VIA EMILIA, 190;

**TENUTO CONTO** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione finalizzata alla gestione di rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura, ex art. 124 D.lgs. 152/2006;
- comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi del D.M. n. 69/2018, gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti identificati dal EER 170302 - *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301\**, e che intendono produrre materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso”, devono essere adeguati alle disposizioni previste dal medesimo D.M.;
- l'art. 3 del D.M. sopracitato stabilisce che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, siano rispettati, con le modalità precisamente individuate nell'allegato 1 al D.M. stesso, rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi;
- il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 è attestato dall'interessato mediante “Dichiarazione di Conformità” redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. citato;
- l'art. 6 co. 1 del D.M. sopracitato prevede che le ditte che presentano comunicazione di aggiornamento entro il 30.10.2018, si avvalgono, nelle more dell'adeguamento, del regime transitorio di cui allo stesso art. 6;

**TENUTO CONTO** che la ditta in oggetto è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, classificati con EER 170302 (tip. 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) nell'apposito Registro istituito ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 mediante l'AUA soprarichiamata;

**VISTA** la documentazione presentata dalla ditta sopracitata in data 04.03.2019 e ss.mm., finalizzata all'aggiornamento ai sensi del D.M. 69/2018 della comunicazione suddetta, comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto, nella quale è stato individuato anche il settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso, e che viene allegata al presente Provvedimento quale Allegato A1;

**VISTA** la nota prot. n. 54906 del 05.04.2019 con la quale il Servizio Territoriale di ARPAE si è espresso favorevolmente all'aggiornamento della comunicazione con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**DATO ATTO** che la suddetta comunicazione di aggiornamento è pervenuta oltre il termine del 30.10.2018 e che pertanto la ditta in esame non ha potuto avvalersi, nelle more dell'adeguamento dell'AUA, del regime transitorio di cui all'art. 6 co. 1 del D.M. 69/2018;

**VISTA**, altresì, l'istanza di modifica dell'autorizzazione sopra richiamata, presentata al SUAP competente in data 09.01.2019, così come integrata il 19.02.2019, mediante realizzazione di una piazzola di circa 50 m<sup>2</sup> adibita a rifornimento mezzi aziendali con impianto di distribuzione carburanti, dotata di rete di raccolta e vasca per il trattamento delle acque di prima pioggia, e successivo scarico in fognatura nera, così come da planimetrie che vengono allegate al presente Provvedimento quale Allegati B1 e B2;

**VISTO** che, con nota PG/2019/12199 del 24.01.2019, il responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona e che a tale Conferenza sono stati convocati Comune competenti, HERA S.p.A. (in qualità di gestore del servizio idrico integrato) e l'interessato;

**CONSIDERATO** che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la natura e le caratteristiche del progetto presentato sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

**ACQUISITA** agli atti la nota prot. n. 32324 del 27.03.2019 con cui, HERA S.p.A. - Direzione Acqua, esprime parere favorevole alla modifica dello scarico in pubblica fognatura già autorizzato, mediante aggiunta di acque reflue di prima pioggia provenienti dalla piazzola dedicata di rifornimento carburante dei mezzi aziendali, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**PRESO ATTO** dell'iscrizione della ditta PESARESI GIUSEPPE SPA, pubblicata dalla Prefettura di Rimini nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 e ss.mm. (White List), in scadenza al 01.08.2018 e con annotazione di iscrizione in corso di aggiornamento, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011;

**ATTESO** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare l'autorizzazione in oggetto mediante adeguamento dell'attività sia in materia di gestione dei rifiuti che di emissioni in atmosfera ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico ex art. 124 D.lgs. 152/2006, a seguito della realizzazione della piazzola suddetta;

**DATO ATTO** che la Società richiedente ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00, relativamente alla richiesta di aggiornamento ai sensi del DM 69/2018 e di € 221,00, relativamente all'istanza di modifica della autorizzazione, sopra descritta;

**RITENUTO** sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, disporre la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

**SENTITO** il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico, Ing. Giovanni Paganelli;

**VISTE:**

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato de Donato;

- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo del SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno del SAC di Rimini;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

### **DISPONE**

1. di modificare, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE rilasciata alla Ditta PESARESI GIUSEPPE SPA - RIMINI, con Provvedimento ARPAE n. 6893 del 22.12.2017 e s.m., confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP competente con Atto prot. n. 7789 del 11.01.2018, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di **RIMINI, VIA EMILIA, 190** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - iscrizione al n. 18 bis del 22.12.2017 nel Registro delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti, di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, comprensiva dell'attività di produzione di granulato di conglomerato bituminoso, ai sensi del D.M. 69/2018 - competenza ARPAE;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche nonché acque di prima pioggia, in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006 - competenza comunale;
  - autorizzazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 alle emissioni in atmosfera, derivanti sia dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso, sia dall'attività di lavorazione inerti lapidei e di produzione calcestruzzo e misto cementato - competenza ARPAE;
  - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;

2. di sostituire in toto gli allegati A, B e C al Provvedimento n. 6893 del 22.12.2017, con gli allegati A, B e C al presente Provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l'impianto è rappresentato negli elaborati di cui agli allegati di seguito riportati:
  - **D** - Allegato al Provvedimento n. 6893 del 22.12.2017, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti ed emissioni in atmosfera;
  - **A1** - Allegato al presente Provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti costituiti da miscele bituminose;
  - **B1 e B2** - Allegati al presente Provvedimento e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per lo scarico in pubblica fognatura;
4. di rammentare che, preventivamente all'inizio dei lavori, finalizzati alla realizzazione della piazzola adibita a rifornimento mezzi aziendali, dotata di rete di raccolta e vasca per il trattamento delle acque di prima pioggia, la ditta dovrà essere in possesso degli eventuali titoli abilitativi edilizi dovuti, di competenza comunale;
5. di confermare, senza alcuna variazione, tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento di ARPAE n. 6893 del 22.12.2017 e s.m., che dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
6. di stabilire che il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP competente, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
7. di dare atto che l'AUA adottata con il presente Provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
10. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Ambientale EST;

11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI  
*Dott. Stefano Renato de Donato*

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:****Condizioni:**

L'attività di gestione dei rifiuti è articolata su aree distinte localizzate all'interno del perimetro dello stabilimento della ditta PESARESI GIUSEPPE SPA, come rappresentata **nelle tavole All. D, A1 e B1, con riferimento, in quest'ultima, al dettaglio "Area di messa in riserva rifiuti non pericolosi"**:

- attività di messa in riserva di rifiuti e recupero non pericolosi, di cui alle tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 05.02.1998 e D.M. n. 69 del 28.03.2018, localizzata su area dotata di pavimentazione impermeabile in asfalto;
- impianto con frantumazione, vagliatura e selezione di aggregati lapidei;
- impianto per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, localizzato su area dotata di pavimentazione impermeabile in asfalto.

**Prescrizioni:**

1. la ditta PESARESI SPA, con sede dell'impianto in Comune di RIMINI - VIA EMILIA, 190, è iscritta, per quanto di competenza dell'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, al

**numero 18 bis del 22.12.2017**

Tipologia D.M. 05.02.98 e D.M. n. 69 del 28.03.2018	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	170101 170102 170103 170107 170802 170904	4.500	80.000	R13 - R5
7.6	170302	2.250	90.000	R13 - R5

(\*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. si dovrà mantenere una fascia di rispetto, percorribile e libera da rifiuti/materiali, di almeno 4 metri lungo l'intero perimetro dell'area destinata al deposito di materiali/rifiuti in cumuli;
  - b. l'altezza dei cumuli non dovrà superare in nessun caso i 4 metri dalla base che li ospita;
  - c. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni, dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
  - d. dovrà essere garantita la netta separazione tra i cumuli di rifiuti ed i cumuli dei materiali;
  - e. lo stoccaggio dei rifiuti, dei sottoprodotti (ex art. 184-bis, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006), dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ex art. 184-ter, del D.lgs. n. 152/2006), nonché il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, dovranno avvenire nelle apposite aree individuate in planimetria di cui all'allegato D, A1 e B1;
  - f. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
  - g. dovrà essere mantenuta un'adeguata pavimentazione che sia in grado di prevenire l'impaludamento del sito;
  - h. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere depositati in appositi contenitori;
  - i. i contenitori utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta e muniti di apposita cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto contenuto;
  - j. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
  - k. il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

1. dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;

si rammenta inoltre che:

- relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302 (tipologia 7.6 del D.M. 05.02.1998 e D.M. n. 69 del 28 marzo 2018), la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018, limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e dal D.M. 05.02.1998, limitatamente ai quantitativi previsti all'Allegato 4, alle norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché ai valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2;
- qualora non sussistano le condizioni di cui al punto 2. lett. k) precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- i rifiuti generati dall'attività di recupero, devono essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- il diritto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
- il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;
- il materiale gestito come sottoprodotto, così come definito all'art. 183 comma 1 lett. q del D.lgs. n. 152/2006, dovrà soddisfare tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1 o i criteri stabiliti in base all'art 184-bis, comma 2 dello stesso Decreto.

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA**

**Condizioni:**

L'attività produttiva consiste nella produzione di sabbie, ghiaie e altri aggregati lapidei, calcestruzzo, misto cementato e conglomerato bituminoso, unitamente all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 05.02.1998 e D.M. n. 69 del 28.03.2018.

Il progetto prevede di collegare alla condotta principale esistente (con scarico finale nella fognatura pubblica nera di Via Portogallo) nella quale già confluiscono le seguenti tipologie di acque reflue:

- acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati destinati ad ufficio e deposito e residenza del custode dismettendo i sistemi di smaltimento a dispersione;
- acque reflue di dilavamento derivanti dall'area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tipologia 7.6 e D.M. n. 69 del 28.03.2018;
- acque reflue di dilavamento derivanti dall'area di messa in riserva rifiuti non pericolosi di tipologia 7.1;
- acque reflue di dilavamento derivanti dall'area dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso;
- acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei mezzi d'opera;

anche il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di prima pioggia provenienti dalla piazzola dedicata di rifornimento dei mezzi aziendali.

Il sistema di gestione delle acque raccolte è costituito dai seguenti impianti di depurazione:

- vasca Imhoff per le acque reflue domestiche;
  - disoleatore in continuo a gravità a servizio dell'area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tipologia 7.6 (area di 220 m<sup>2</sup>);
  - sedimentatore in continuo a servizio dell'area di messa in riserva rifiuti non pericolosi di tipologia 7.1 (area di 1200 m<sup>2</sup>);
  - disoleatore in continuo a gravità a servizio dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (area di 2500 m<sup>2</sup>);
  - sedimentatore e disoleatore in continuo seguito da biofiltro per le acque di lavaggio dei mezzi d'opera;
- vasca trattamento acque di prima pioggia a servizio dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso;

Le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti non pericolosi di tipologia 7.1 (inerti) vengono stoccate prima del trattamento, in vasca di 13,2 m<sup>3</sup>, che funge anche da sedimentatore, per essere riutilizzate come umidificazione sugli stessi inerti. Solo lo sfioro di questa vasca viene inviata agli impianti di trattamento e successivamente in fognatura.

La società effettua anche il lavaggio degli aggregati lapidei (materia prima), una volta frantumati e vagliati, con acqua senza aggiunta di additivi in apposita macchina idrolavatrice. Tali acque vengono fatte decantare in apposito lago e recuperate per il lavaggio, senza determinare scarico.

Il progetto prevede la realizzazione di una piazzola di circa 50 m<sup>2</sup> a servizio dell'area rifornimento mezzi aziendali, dotata di rete di raccolta e vasca di 4 m<sup>3</sup> per il trattamento delle acque di prima pioggia.

### **Prescrizioni:**

1. I lavori per la realizzazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'area rifornimento mezzi aziendali, dovranno essere completati entro 6 mesi dalla notifica del Provvedimento finale da parte del SUAP;
2. la ditta dovrà comunicare ad ARPAE la fine dei lavori;
3. saranno ammessi nella pubblica fognatura, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), gli scarichi derivanti dal lavaggio mezzi d'opera, le acque di dilavamento dell'area "messa in riserva rifiuti non pericolosi" e dell'area "produzione del conglomerato bituminoso" nonché le acque di prima pioggia provenienti dall'area rifornimento carburante per i mezzi aziendali;
4. lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
5. entro tre mesi dalla modifica dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare al gestore della rete fognaria un'analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
6. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
7. dovranno essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio-ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);

- disoleatori (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento);
  - misuratore di portata elettromagnetico (prima dello scarico finale in fognatura pubblica) approvato e piombato dal gestore della rete fognaria;
  - pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue da: lavaggio; area messa in riserva rifiuti e area di produzione del conglomerato bituminoso) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
8. dovrà essere inoltre presente ed in perfetta efficienza anche una vasca di prima pioggia a servizio dell'area rifornimento carburante per i mezzi aziendali, dotata di disoleatore e filtro coalescente, di sistema in grado di escludere l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto e di pozzetto di prelievo, posto sulla linea di scarico, identificato con apposita targhetta, sempre accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
  9. i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del gestore della rete fognaria. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del gestore della rete fognaria;
  10. la portata complessiva scaricata in fognatura, non dovrà superare i 4 l/sec;
  11. lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove, con una portata che non dovrà superare i 0,5 l/sec;
  12. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico ed essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo; i fanghi e gli oli dovranno essere affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  13. al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nei disoleatori installati provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
  14. è fatta salva la facoltà del gestore della rete fognaria di effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;

15. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda Usl e Comune di Rimini di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
16. è fatta salva la facoltà del gestore della rete fognaria di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati e smaltiti, bloccando lo scarico in fognatura;
17. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, dovrà essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al gestore della rete fognaria la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
18. la ditta dovrà stipulare con il gestore della rete fognaria un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11.10.2010, da sottoscrivere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del gestore stesso;
19. il titolare è tenuto a presentare al gestore della rete fognaria denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente);
20. durante i primi sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la ditta è tenuta ad inviare al gestore della rete fognaria il report delle portate giornaliere scaricate, con cadenza mensile;
21. al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare al gestore della rete fognaria, dandone comunicazione di avvenuto adempimento al SUAP competente, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata;
22. è fatta salva la facoltà del gestore della rete fognaria di richiedere all'Autorità competente, per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

### CONDIZIONI:

L'attività svolta consiste:

1. nella produzione di sabbie, ghiaie e altri aggregati lapidei a partire da materiali calcarei di cava. La materia prima (materiale calcareo di cava) viene ridotta di pezzatura attraverso frantumazione e macinazione (frantoio a mascelle e mulino), vagliatura e selezione oltre che lavata in idrolavatrice;
2. nella produzione di calcestruzzo e misto cementato. Il cemento utilizzato come materia prima viene stoccato in sili ermetici caricati pneumaticamente e dotati di filtri a cartucce per lo sfiato (EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EMC1). Altri sfiati dotati di filtro sono presenti nel dispositivo di pesatura del cemento e nell'autobetoniera per la produzione di calcestruzzo (EC8, EC9);
3. nella produzione di conglomerato bituminoso attraverso la miscelazione a caldo di fresato di conglomerato bituminoso, bitume e materiali lapidei di varia granulometria (sabbia, ghiaia, filler). Concorre a tale produzione anche il granulato di conglomerato bituminoso derivante dall'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, di cui alla tipologia 7.6 del D.M. 05.02.1998 e D.M. n. 69 del 28.03.2018, con riferimento a quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. 0016293.05-10-2018 che chiarisce che continuano ad applicarsi i valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998;
4. la società dichiara che la potenzialità nominale dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso è di 220 t/h; i materiali lapidei sono stoccati in cumuli su piazzale ad eccezione del filler che viene stoccato in silo a caricamento pneumatico e dotato di filtro a maniche (S1); lo stesso fresato di conglomerato viene stoccato in cumuli all'aperto, mentre il bitume è stoccato in cisterne riscaldate da olio diatermico grazie ad una caldaia alimentata a metano di potenzialità < 3 MW (E2, le cui caratteristiche sono riportate più sotto) pertanto ricompresa fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti - lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06. La miscelazione a caldo avviene nel cilindro essiccatore alimentato da un bruciatore a metano della potenzialità di 23 MW (E1); all'emissione E1 sono convogliati anche i fumi provenienti dalla fase di

vagliatura dei materiali in uscita dal cilindro essiccatore, e quelli derivanti dalla miscelazione con bitume caldo che avviene nel trogolo;

5. in merito alle emissioni diffuse la società dichiara che la frantumazione viene effettuata con materiale bagnato per limitare la polverosità; la macinazione avviene in mulino chiuso con materiale bagnato; i cumuli di materiale lapideo stoccati all'aperto hanno pezzatura tale da non generare scarse emissioni diffuse. Il materiale polverulento (filler e cemento sono stoccati in silos ermetici dotati di filtro per gli sfiati.

## **E2 – CALDAIA RISCALDAMENTO BITUME**

Attività in deroga ai sensi dell' art. 272 comma 1 del Codice dell'ambiente, elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del suddetto Codice al punto dd).

- Durata: ca. 24 h/giorno
- Altezza: 20 m
- Potenzialità: 700 KW
- Alimentazione: metano

Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.

## **PRESCRIZIONI:**

### ***1) Impianto di produzione del conglomerato bituminoso***

## **E1 – CILINDRO DI ESSICCAZIONE**

- Portata: 82000 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: ca. 8 h/giorno
- Altezza: 20 m
- Potenzialita: 23,6 MW
- Alimentazione: metano
- Impianto di abbattimento: filtro a Tessuto costituito da n° 1152 maniche per una superficie filtrante totale di 1106 m<sup>2</sup>.

## VALORI LIMITE DI EMISSIONE ESPRESSI COME CONCENTRAZIONE

Considerato che il punto 2 dell'allegato 1, suballegato 2, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. prevede che, per la determinazione dei valori limite per le emissioni espressi come concentrazione che non devono essere superati, conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici, venga utilizzata il seguente algoritmo:

### *Formula n° 1*

$$C = \frac{A \text{ rifiuti} \times C \text{ rifiuti} + A \text{ processo} \times C \text{ processo}}{A \text{ rifiuto} + A \text{ processo}}$$

C = valore limite totale delle emissioni per gli inquinanti riferiti allo stesso tempo di mediazione e contenuti nelle successive tabelle 1 e 2 con riferimento al punto 2.3, allegato1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Il tenore di ossigeno di riferimento è quello relativo al processo che è pari al 17% di O<sub>2</sub>.

**A rifiuti/o** = quantità oraria (espressa in massa) dei rifiuti non pericolosi alimentati all'impianto;

Il calcolo del valore limite totale delle emissioni deve essere effettuato sulla reale quantità (espressa in massa) di granulato di conglomerato bituminoso (rifiuto recuperato) utilizzata in ogni carica di materia per la produzione del conglomerato bituminoso.

**C rifiuto** = valori limite di emissione stabiliti nella tabella di cui al punto 2.3 dell'allegato 1, suballegato 2 al D.M. 05/02/1998 (vedi **Tabella n° 1**);

**A processo** = quantità oraria (espressa in massa) di materia alimentata all'impianto (esclusi i rifiuti);

**C processo** = valore limite di emissione per gli agenti inquinanti e del CO nei gas emessi dagli impianti quando vengono utilizzate materie prime tradizionali ovvero materie prime e prodotti (esclusi i rifiuti) conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative ridotti del 10% (vedi **Tabella n°2**). Nel caso siano più restrittivi, si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione Ex DPR 203/88 ridotti del 10%. I valori di C processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione previsto alla tabella di cui al punto 2.3, allegato1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998 e succ. modifiche ed integrazioni;

**TABELLA N° 1**

<b>C rifiuto</b> = valori limite di emissione. Valore medio su 30 minuti al 17% di O <sub>2</sub>	
INQUINANTE	Valore limite mg/Nm <sup>3</sup> (punto 2.3, allegato 1, suballegato 2) (Inteso come valore medio su 30 minuti riferito al 17% di O <sub>2</sub> )
Polveri totali	30
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	20
Biossido di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200
Cloruro di Idrogeno (come HCl)	60
Fluoruro di Idrogeno (Come HF)	4
	Valore limite mg/Nm <sup>3</sup> (valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di O <sub>2</sub> )
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)* + Tallio e suoi composti (espressi come Tl)*	0,05
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg) *	0,05
Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)*.	0,5

\* Anche sotto forma di gas e vapori dei metalli ed ai loro composti.

**TABELLA N° 2**

<b>C processo</b> = valori limite di emissione	
INQUINANTE	Valore limite mg/Nm <sup>3</sup> parte II e parte III dell'All.1 del D.lgs. 152/2006 parte V e CRIAER atto n° 4606/1999 a cui si deve applicare la riduzione del 10%
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Biossido di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	800
Cloruro di Idrogeno (come HCl)	30
Fluoruro di Idrogeno (Come HF)	5
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)* + Tallio e suoi composti (espressi come Tl)*	0,2
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg) *	0,2
Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)*.	1,0

\* Anche sotto forma di gas e vapori dei metalli ed ai loro composti.

- Per quanto concerne gli **Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)** intesi come somma di: Benz[a]antracene, Dibenz[a,h]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene, Dibenzo[a,l]pirene, Indeno[1,2,3-cd]pirene, il D.M. 05/02/1998 s.m.i. non indica alcun limite; si prescrive un valore limite di emissione pari a **0,1 mg/Nm<sup>3</sup>** di IPA (sottoforma di gas, vapori, e polveri) riferito ad una percentuale di O<sub>2</sub> pari al 17%, inteso come valore medio rilevato durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo. Si precisa che tale limite viene indicato dalla tabella A1, per i composti della classe I, di cui al punto 1.1 della parte II dell'Allegato 1 del D.lgs. 152/06 parte V;
- In merito ai parametri Diossine e Furani (**PCDD + PCDF**), si prescrive un valore limite di emissione pari a **0,1 ng/m<sup>3</sup>** (sottoforma di gas, vapori, e polveri) riferito ad una percentuale di O<sub>2</sub> pari al 17%, come previsto dal D.M. 05/02/1998 all'allegato 1 suballegato 2 punto 2.9 facendo riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE abrogata dalla Direttiva 04/12/00 n. 2000/76/CE. Il valore limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati (Tabella n° 3), prima di eseguire la somma.

**Tabella n° 3**

<b>Cogenere</b>	<b>FTE</b>
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodrossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

- Tenuto conto che per quanto concerne gli **Ossidi di Azoto** il D.M. 05/02/1998 s.m.i. non prevede alcun limite, si prescrive il seguente limite rinvenibile al punto 4.8.3 del CRIAER: **Ossidi di Azoto** (espressi come NO<sub>2</sub>) = 200 mg/Nm<sup>3</sup> (riferito ad una percentuale di O<sub>2</sub> pari al 17%).
- In merito al parametro **Monossido di Carbonio (CO)** il punto 2.5 del suballegato 2 dell'allegato I del DM 05/02/98 e s.m.i. indica che *“non si deve tener conto degli agenti inquinanti e di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione di rifiuti... omissis.”*: nel caso in oggetto il CO deriva principalmente dalla combustione del metano in caldaia al servizio del tamburo essiccatore, pertanto tale parametro non è oggetto di misurazione;

Al fine di applicare correttamente la formula n° 1, è indispensabile conoscere il valore di **“A Rifiuto”** durante la determinazione dei valori limite di emissione: **la ditta deve registrare su supporto cartaceo e/o informatico ogni carica di rifiuto (fresato) nell'impianto dove viene chiaramente indicato il peso l'ora e la data del carico stesso.**

#### **Autocontrolli:**

L'azienda **dovrà** effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale dei seguenti inquinanti:

- Polveri Totali
- Sostanze organiche volatili (esprese come COT)
- Biossido di Zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)
- Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)
- Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti)
- Mercurio e suoi composti espressi come (Hg).
- Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn).
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

I risultati di tali autocontrolli dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per i seguenti parametri l'azienda dovrà effettuare un controllo iniziale per verificare la presenza degli stessi, nel caso il valore sia sotto il limite di rilevabilità l'azienda non è obbligata ad effettuare autocontrolli a cadenza annuale, salvo restando il rispetto dei valori limite di emissione sopra descritti:

- Cloruro di Idrogeno (HCl)
- Fluoruro di Idrogeno (HF)
- Diossine e Furani (PCDD + PCDF)

## **S1 – SFIATO SILOS FILLER**

- Altezza: 14 m
  - Temperatura: ambiente
  - Frequenza: 0,5 h/giorno
  - Impianto di abbattimento: Filtro WAM SILOTOP costituito da un filtro a cartucce, con una superficie totale filtrante totale di 24,5 m<sup>2</sup>; la pulizia avviene mediante controsoffiaggio d'aria.
- Inquinanti emessi: materiale particellare.

## **EC1 - EC2 – EC3 – EC5 – EC6 – EC7– SFIATI SILOS CARICAMENTO CEMENTO**

- Altezza: 12 m.
- Temperatura: ambiente.
- Frequenza: 0,5 h/giorno

Impianto di abbattimento: Filtro WAM SILOTOP costituito da cartucce, con una superficie totale filtrante totale di 24,5 m<sup>2</sup>; la pulizia avviene mediante controsoffiaggio d'aria.

— Inquinanti emessi: materiale particellare.

## **EC4 – EMC1 - SFIATI SILOS CARICAMENTO CEMENTO**

- Altezza: 7 m.
- Temperatura: ambiente.
- Frequenza: 0,5 h/giorno

- Impianto di abbattimento: Filtro WAM SILOTOP costituito da cartucce, con una superficie totale filtrante totale di 24,5 m<sup>2</sup>; la pulizia avviene mediante controsoffiaggio d'aria.

- Inquinanti emessi: materiale particellare.

## **EC8 – EC9 – SFIATI PESA CEMENTO + CARICO AUTOBETONIERA**

- Portata: 8.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Altezza: 5 m.
- Temperatura: ambiente.
- Frequenza: 24 h/giorno
- Impianto di abbattimento: Filtro WAM DRYBATCH F70 costituito da elementi filtranti a tasca in feltro poliestere per una superficie totale filtrante di 54 m<sup>2</sup>; la pulizia avviene tramite aria compressa in controcorrente.

— Inquinanti emessi: materiale particellare.

Per tutti gli sfiati valgono i limiti e le prescrizioni previste al punto 4.22 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

———Polveri totali = 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**Autocontrolli:** i filtri dovranno essere dotati di misuratore di pressione differenziale. L'azienda dovrà effettuare sui filtri ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza a cadenza annuale. I risultati delle manutenzioni dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In tal caso i limiti si intendono automaticamente rispettati.

### **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE**

- Dovrà essere limitata l'emissione diffusa delle polveri provenienti dai cumuli degli inerti attraverso la bagnatura, specialmente nel periodo estivo;
- Il carico e scarico dei materiali inerti dovrà essere effettuando limitando al massimo l'altezza di caduta;
- La frantumazione e macinazione dovrà avvenire con materiale bagnato e se necessario provvedere all'abbattimento delle polveri con impianto di umidificazione;
- Deve essere assicurata la bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolare modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna.
- Deve essere effettuata la pulizia delle ruote e dello chassis degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con polvere o con fango (che una volta asciugato diventa una fonte aggiuntiva di polverosità aerodispersa).
- Deve essere effettuata la pulizia della viabilità asfaltata ordinaria di accesso all'impianto/attività.
- Deve essere evitata la diffusione di fumi provenienti dal trasporto del materiale bituminoso utilizzando, dove possibile, autocarri aventi copertura della zona di carico.
- Per quanto concerne la movimentazione degli inerti nel piazzale per mezzo dei camion, la ditta deve adottare il provvedimento di tenere tale area di manovra costantemente bagnata al fine di ridurre le possibili emissioni diffuse di polveri.

### ***Altre prescrizioni***

- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve

comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'Esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.

- Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare

le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

## METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

### *Condizione di normalizzazione dei risultati*

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPa
- Gas secco

### *Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi*

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN - UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN 13284-1
Determinazione Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Determinazione Biossido di Zolfo (SO <sub>2</sub> )	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M.25/08/200) UNI 10393 UNI 10246 – 1 UNI 9967 UNI 10246 – 2 UNI EN 4792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C<20 mg/m <sup>3</sup> )	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C>20 mg/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13526
Determinazione Metalli	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723
Determinazione Mercurio	UNI EN 13211
Determinazione Microinquinanti Organici	UNI EN 1948 – 1,2,3
Determinazione Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	UNICHIM 835 ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35
Determinazione composti inorganici del Cloro e del Fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2(allegato 2 DM 25/08/2000)
Determinazione concentrazione acido cloridrico (HCl)	UNI EN 1911 - 1,2,3
Determinazione dei composti inorganici del Fluoro	UNI 10787

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**